

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3059/2007

Registro Generale: 5539/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA **Presidente**

LUIGI DOMENICO NAPPI **Cons.**

CARLO BUONAURO **Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Novembre 2007**

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5539/2007 proposto da: xxxxx , xxxx, rappresentati e difesi da: *MAROTTA SIMONA* con domicilio eletto in *NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI rappresentato e difeso da: *ARPAIA GIUSEPPE*

con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

SCUOLA MEDIA STATALE "D'OVIDIO - NICOLARDI" rappresentato e difeso da: *ARPAIA*

GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da: *ARPAIA*

GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot.n. 6396/FPA del 02/10/2007 – diritto ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero orario scolastico.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: *CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI, SCUOLA MEDIA STATALE "D'OVIDIO - NICOLARDI" e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA*

Udito il relatore Ref. CARLO BUONAURO

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 05 Novembre 2007

IL PRESIDENTE

IL 1° REFERENDARIO

IL SEGRETARIO